



DIREZIONE CENTRALE PER L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE
DIREZIONE CENTRALE RAPPORTO ASSICURATIVO

Alle Strutture territoriali

e p.c. alle Strutture centrali

Oggetto: Convenzione Inail/CNO (Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro) per lo scambio dei dati in cooperazione applicativa

Il Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici tra le imprese e le pubbliche amministrazioni avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione con la conseguente realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione. Sempre il CAD individua tra gli strumenti essenziali per il raggiungimento di tali obiettivi l'interoperabilità, l'integrazione e la cooperazione applicativa, per garantire l'interazione automatica dei sistemi informativi dei diversi soggetti partecipanti, consentendo lo scambio di informazioni e l'erogazione di servizi.

Con particolare riferimento all'argomento in oggetto, a seguito del protocollo di intesa siglato in data 1 agosto 2003, l'Inail ha sottoscritto in data 26 ottobre 2018 con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro¹ (CNO) una convenzione per lo scambio dei dati in cooperazione applicativa, con lo scopo di semplificare le procedure operative di registrazione/abilitazione dei soggetti iscritti all'albo dei consulenti del lavoro, nonché di ridurre il fenomeno dell'abusivismo professionale.

Per preparare l'avvio a regime del protocollo operativo appena siglato è stata operata, la bonifica massiva degli archivi di profilazione che ha permesso di allineare e rendere

¹ In base alla vigente normativa, il CNO ha il potere di attestare e certificare lo stato degli iscritti all'Ordine e partecipa al sistema pubblico di cooperazione applicativa secondo le specifiche del CAD.

coerenti gli stessi con le informazioni relative allo stato dell'iscrizione all'albo professionale dei Consulenti del lavoro².

Nello specifico, la sottoscrizione della convenzione in oggetto, attiva dal **20 dicembre 2018**, consente all'Inail di accedere direttamente, nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite, ai dati in possesso del CNO relativi allo stato dei Consulenti del lavoro (iscrizione, sospensione, cancellazione e radiazione), garantendo:

- l'automatica abilitazione nei sistemi Inail al ruolo di Consulente del lavoro ai nuovi iscritti all'ordine;
- l'immediata interdizione all'accesso ai servizi online in caso di sospensione, cancellazione e revoca comunicata dall'Ordine
- l'acquisizione delle variazioni anagrafiche degli iscritti.

Più in particolare, l'Inail attribuisce automaticamente nei propri sistemi di profilazione il ruolo di Consulente del lavoro a tutti i soggetti per i quali acquisisce dal CNO l'informazione di una nuova iscrizione all'Ordine. Fino a quando i nuovi consulenti non effettuano l'accesso al portale Inail con credenziali SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Pin Inps, tale ruolo rimane però "inattivo": soltanto l'accesso in una delle modalità appena elencate consente l'associazione definitiva al ruolo assegnato, che diverrà operativo nelle 24 ore successive.

In coerenza con quanto appena illustrato, il ruolo di Consulente del lavoro viene automaticamente reso "inattivo" (fino a nuova comunicazione) non appena l'Inail acquisisce dal CNO l'informazione relativa allo stato di sospensione, cancellazione e revoca di un iscritto. E' altresì in fase di realizzazione un'ulteriore implementazione che consentirà in tali casi l'inoltro di una mail automatica alle ditte in delega per avvisarli della momentanea disabilitazione del professionista al ruolo di consulente del lavoro.

Le nuove modalità di autenticazione e registrazione non riguardano i consulenti già in possesso di credenziali Inail precedentemente rilasciate dall'Istituto, che continuano pertanto ad accedere con le credenziali già in uso: gli stessi saranno però soggetti alle politiche di scambio ed aggiornamento dati consentite dalla convenzione in oggetto.

A seguito delle novità introdotte, non è più previsto che gli operatori di sede procedano all'abilitazione/disabilitazione di un utente al ruolo di 'Consulente del lavoro'.

Si è proceduto, pertanto, alla rimozione:

- dalla sezione 'Moduli e modelli/Altri moduli/Abilitazione ai servizi online' del portale www.inail.it del modulo di richiesta di abilitazione ai servizi online per 'Consulenti del lavoro';
- dalla console di profilazione ad uso degli operatori di sede, all'interno del profilo 'Consulente del lavoro', dei tasti funzione 'Nuovo utente' e 'Modifica/Disabilita utente'. L'unica operazione tuttora disponibile è quella di modifica della password di accesso.

Idonea informativa su quanto illustrato nella presente nota è già stata fornita all'Ordine dei Consulenti e le istruzioni sulle nuove modalità di abilitazione sono state pubblicate sul portale www.inail.it, nell'apposita sezione 'ACCEDI AI SERVIZI ONLINE/Registrazione/Intermediari'.

Il Direttore centrale Rapporto assicurativo
Dott. Agatino Cariola

Il Direttore centrale Organizzazione digitale
Dott. Stefano Tomasini